

In arrivo il dlgs che recepisce la direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente

# Ecoreati, le società tremano

## Fino a 750 mila € di multa per la gestione illecita dei rifiuti

Pagina a cura  
DI VINCENZO DRAGANI

**F**ino a 750 mila euro per gestione illecita dei rifiuti, più di 380 mila euro per l'inquinamento di suolo, acque, e aria, oltre 350 mila euro per danneggiamento di habitat, specie vegetali e animali protette. Queste le sanzioni che colpiranno direttamente società, persone giuridiche ed associazioni di fatto per gli illeciti ambientali commessi in loro interesse dagli organi dell'ente. A tingere di verde i «corporate crimes» sarà il nuovo decreto legislativo di recepimento delle direttive 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/Ce sull'inquinamento da navi, decreto già approvato dal consiglio dei ministri il 7 aprile 2011, attualmente all'esame delle commissioni parlamentari, e sulla cui approvazione definitiva in tempi brevissimi spinge ora l'Ue, che ha lo scorso 16 giugno formalmente contestato all'Italia l'inosservanza dei termini di recepimento (scaduti rispettivamente il 16 novembre ed il 16 dicembre 2010), concedendo solo due ulteriori mesi di tempo per l'adeguamento prima di adire la Corte di giustizia.

**Nuove responsabilità per persone fisiche ed enti.** Due le linee direttrici che informano in nuovo decreto in itinere: da un lato l'introduzione di nuovi ecoreati cui risponderanno le persone fisiche; dall'altro una parallela, autonoma e distinta responsabilità (a titolo di illecito amministrativo) per tutti i principali illeciti ambientali (vigenti ed emanandi), a carico degli enti collettivi cui le condotte «contra legem» saranno riconducibili per l'agire di loro amministratori, dirigenti e dipendenti.

Tecnicamente l'ampliamento della responsabilità degli enti sarà disposta mediante il «travasamento» dei reati ambientali nell'elenco degli illeciti recato dal dlgs 231/01, il provvedimento che disciplina la responsabilità amministrativa delle organizzazioni collettive.

**I nuovi reati ambientali.** Le nuove condotte penalmente rilevanti per le persone fisiche previste dall'approvando decreto legislativo (con speculari responsabilità amministrativa degli enti che se avvantaggeranno) coincideranno con le azioni poste a danno di habitat, fauna e flora. I nuovi reati, introdotti direttamente nel Codice penale e puniti a titolo di contravvenzione, consisteranno infatti in: uccisione, cattura, possesso ingiustificati di specie animali protette; distruzione, prelevamento o possesso ingiustificati di specie vegetali protette; distruzione o deterioramento si-

La nuova responsabilità amministrativa degli enti			
Materia	Condotta illecita punita	Norme di riferimento	Sanzioni amministrative
 Rifiuti	Gestione di rifiuti non autorizzata	Dlgs 231/2001, articolo 256, Dlgs 152/2006	fino a 464 mila euro
	Omessa: adesione al Sistri, comunicazione telematica rifiuti, tracciamento trasporti	Dlgs 231/2001, articolo 260-bis, Dlgs 152/2006	fino a 464 mila euro
	Violazione obblighi comunicazione, tenuta registri obbligatori e formulari	Dlgs 231/2001, articolo 258, Dlgs 152/2006	fino a 464 mila euro
	Traffico illecito di rifiuti	Dlgs 231/2001, articolo 259, Dlgs 152/2006	fino a 387 mila euro
	Attività organizzate di traffico illecito rifiuti	Dlgs 231/2001, articolo 260, Dlgs 152/2006	fino a 774 mila euro
Valutazione impatto ambientale	Esercizio attività senza autorizzazione integrata ambientale o in sua violazione	Dlgs 231/2001-29-quattordicesimo, Dlgs 152/2006	fino a 387 mila euro
Inquinamento acque	Scarichi acque reflue industriali senza autorizzazione o in sua violazione	Dlgs 231/2001, articolo 137, Dlgs 152/2006	fino a 387 mila euro
	Scarichi di acque in violazione di divieti	Dlgs 231/2001, articolo 137, Dlgs 152/2006	fino a 387 mila euro
Inquinamento siti	Omessa bonifica di suolo, sottosuolo, acque inquinate	Dlgs 231/2001, articolo 257, Dlgs 152/2006	fino a 387 mila euro
Emissioni in atmosfera	Installazione e/o esercizio attività senza autorizzazione ad emissioni o violazione	Dlgs 231/2001, articolo 279, Dlgs 152/2006	fino a 387 mila euro
	Emissioni in atmosfera oltre valori limite	Dlgs 231/2001, articolo 279, Dlgs 152/2006	fino a 387 mila euro
Ozono stratosferico	Produzione, consumo, import/export, detenzione, commercializzazione sostanze lesive ozono	Dlgs 231/2001, legge 549/1993	fino a 387 mila euro
 Specie animali e vegetali protette	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di animali specie vegetali protette	Dlgs 231/2001, articolo 727-bis, Codice penale	fino a 387 mila euro
	Danneggiamento habitat	Dlgs 231/2001, articolo 733-bis, Codice penale	fino a 387 mila euro
	Import/export, commercio, trasporto animali e vegetali in estinzione	Dlgs 231/2001, legge 150/1992	fino a 387 mila euro
Inquinamento da navi	Inquinamento doloso o colposo delle acque	Dlgs 231/2001, Dlgs 202/2007	fino a 464 mila euro

gnificativo di habitat all'interno siti protetti.

**Gli illeciti ambientali degli enti.** Mediante la citata riformulazione del dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, gli illeciti ambientali già previsti e quelli di nuova introduzione da parte del nuovo decreto saranno direttamente imputabili alle organizzazioni collettive.

In quanto commessi da loro organi e a loro vantaggio, le organizzazioni collettive risponderanno infatti di gestione illecita dei rifiuti, inosservanza delle norme sull'impatto ambientale, inquinamento di suolo, acque, e aria, danneggiamento di specie animali e vegetali protette.

In particolare, le fattispecie punite saranno le seguenti. Per i rifiuti, gli enti risponderanno di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (sanzioni fino a 464 mila euro), omessa adesione al Sistri, inadempimento obblighi di comunicazione telematica, omesso tracciamento dei trasporti (fino a 464 mila euro), violazione obblighi di comunicazione, tenuta registri obbligatori e formulari (fino a 464

mila euro), traffico illecito (fino a 387 mila euro), attività organizzata di traffico illecito (fino a 774 mila euro). In relazione alla valutazione di impatto ambientale, le organizzazioni risponderanno di esercizio di attività senza autorizzazione integrata ambientale o in sua violazione (fino a 387 mila euro).

Per l'inquinamento delle acque, si risponderà invece per scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o in sua violazione (fino a 387 mila euro), scarico di acque in violazione di divieti (fino a 387 mila euro), inquinamento doloso o colposo delle acque provocato da navi (fino a 464 mila euro). Per l'inquinamento dei siti sarà sanzionata l'omessa bonifica di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee delle quali si è provocato l'inquinamento (fino a 387 mila euro).

In relazione all'inquinamento dell'aria (e danni ozonofera) la responsabilità scatterà con l'installazione e/o l'esercizio di attività senza autorizzazione ad emissioni o in sua violazione (fino a 387 mila euro), con le emissioni in atmosfera oltre i valori limite (fino a 387 mila

euro), con produzione, consumo, import/export, detenzione, commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono (fino a 387 mila euro). Per il danneggiamento di fauna e flora protette le sanzioni scatteranno per uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di animali specie vegetali protette (fino a 387 mila euro), danneggiamento di habitat (fino a 387 mila euro import/export, commercializzazione, trasporto di animali e vegetali in via di estinzione (fino a 387 mila euro).

**La responsabilità amministrativa delle organizzazioni.** Il citato dlgs 231/2001, lo ricordiamo, prevede delle conseguenze sanzionatorie dirette a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per determinati reati posti in essere a loro vantaggio dai relativi rappresentanti (amministratori, dirigenti, dipendenti).

Il decreto effettua, in sostanza, un traslazione della qualifica giuridica dello stesso evento illecito, che da «illecito penale» (per le persone fisiche)

diventa anche «illecito amministrativo» (per le associazioni collettive). I reati imputabili a titolo di illecito amministrativo agli enti in parola sono un «numero chiuso» costituito dal novero delle fattispecie elencate nel dlgs 231/2001 (elenco al quale, appunto, il nuovo decreto legislativo aggiungerà i crimini ambientali).

Le sanzioni amministrative sono di carattere pecuniario, interdittivo (solo ove previsto), ablatorio (confisca del prezzo o del profitto del reato).

Le sanzioni pecuniarie sono determinate in «quote», modulate in relazione ad ogni singolo illecito tra un minimo ed un massimo (il valore di una quota oscilla da 258 a 1.549 euro) e la cui determinazione finale è fatta dal giudice in funzione della gravità dell'illecito e delle condizioni economiche dell'ente.

In relazione agli illeciti ambientali le sanzioni saranno esclusivamente di carattere pecuniario, non avendo il legislatore del nuovo decreto legislativo in corso di approvazione previsto l'applicazione di misure interdittive.

— Riproduzione riservata —